



CITTA' DI SAN SEVERO  
PROVINCIA DI FOGGIA

Ord. N. 23 del 16/03/2021

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. 267/2000 – CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO CITTADINO E CONTINGENTAMENTO DELL'UTENZA PER LE SOLE ATTIVITA' DI COMMiato E TUMULAZIONE – ADOZIONE DI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 30 aprile 2021;

**VISTI:**

- Visto il DPCM del 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

**PRESO ATTO** dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia", con la quale si stabilisce che alla Regione Puglia, si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

**CONSIDERATO:**

- che al fine di valutare nell'immediato ulteriori misure di contenimento della diffusione del contagio sul territorio locale si è riunito in data 15 marzo 2021 il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- che dalla riunione del C.O.C. è emersa la necessità, al fine evitare il rischio di assembramenti, di provvedere alla chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, fatta eccezione per l'eventuale commiato e per le attività di tumulazione, a cui potranno partecipare i parenti e affini fino al secondo grado di parentela del defunto; i nominativi dovranno essere preventivamente comunicati dall'agenzia funebre al personale dipendente e/o di vigilanza dei Servizi Cimiteriali; dovrà comunque essere rispettata la distanza interpersonale di un metro evitando ogni forma di assembramento.

**RITENUTO** che le misure di contenimento proposte dal C.O.C. sono condivisibili sotto il profilo della tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

## **ORDINA**

con effetto immediato e fino al 6 aprile p.v., fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali:

la chiusura al pubblico, del Cimitero Comunale, fatta eccezione per l'eventuale commiato e per le attività di tumulazione, a cui potranno partecipare parenti e affini fino al secondo grado, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati dall'agenzia funebre al personale dipendente e/o di vigilanza dei Servizi Cimiteriali.

## **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale, nonché attraverso gli organi di informazione;
- di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Foggia – pec: protocollo.preffg@pec.interno.it;
- Questura di Foggia – pec: gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale Carabinieri Foggia – pec: tfg28139@pec.carabinieri.it;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Foggia – pec: FG0500000p@pec.gdf.it;
- Commissariato P.S. San Severo – pec: comm.sansevero.fg@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Compagnia Carabinieri San Severo – pec: tfg22603@pec.carabinieri.it;
- Comando Stazione Carabinieri San Severo – pec: tfg26427@pec.carabinieri.it;
- Compagnia Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1090000p@pec.gdf.it;
- Gruppo Guardia di Finanza San Severo – pec: FG1420000p@pec.gdf.it
- Comando della Polizia Municipale - pec: uff.comandopl@pec.comune.san-severo.fg.it;
- Dipartimento di Prevenzione ASL FG - diadiprev@mailcert.aslfg.it, dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it

## **AVVERTE**

- che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 del D.L.33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

*Dalla Residenza Municipale,*

per **IL SINDACO**  
il Vice Sindaco  
f.to arch. Salvatore Margiotta